

## AS957 - COMUNE DI MONZA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Roma, 25 maggio 2012

Comune di Monza  
Settore Affari Legali, Appalti ed Enti Partecipati

**Oggetto:** Delibera quadro ex articolo 4 D.L. 138/2011/Servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Monza

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 30 marzo 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 maggio 2012, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, ha preso atto dell'intenzione di mantenere il regime di esclusiva in capo alla società TPM S.p.A., relativamente alla gestione del servizio di sosta a pagamento all'interno del citato Comune.

In via preliminare, si ricorda che la finalità specifica dell'analisi che gli enti locali sono chiamati ad effettuare - ex articolo 4 - consiste nell'individuare eventuali spazi di concorrenza nel mercato per gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Infatti, secondo la disposizione di cui si tratta, le amministrazioni locali, prima di procedere ad eventuali affidamenti in esclusiva, sono tenute a verificare preventivamente la presenza di spazi per la concorrenza nel mercato tenendo conto comunque della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale. E' evidente, pertanto, che un tale tipo di indagine debba necessariamente avere ad oggetto la valutazione della realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei SPL per poi riguardare, eventualmente e come soluzione subordinata, la possibilità di mantenere o di introdurre regimi di esclusiva.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di codesta Amministrazione di affidare in regime di esclusiva il servizio di parcheggio a pagamento a favore della società TPM - avvalendosi di un partenariato pubblico-privato, con trasformazione della società TPM in società mista, con scelta del socio privato tramite procedure ad evidenza pubblica ed attribuzione a quest'ultimo di un ruolo operativo ed una quota non inferiore al 40% - si osserva quanto segue.

Alla luce delle informazioni trasmesse nella relazione, l'Autorità osserva che una gestione in concorrenza - che implichi la presenza di più operatori attivi nelle medesime aree adibite a parcheggio - sia di difficile attuazione. L'unica modalità di concorrenza "nel mercato", infatti, sembra riconducibile alla possibilità, per tutti gli operatori interessati, di accedere al mercato prestando il medesimo servizio mediante forme di convenzionamento finalizzate a regolare i rapporti tra ricavi, eventuali sussidi e tariffe con l'Ente locale. In tal modo, l'utente avrebbe la possibilità di scegliere - di fronte alla presenza di diverse alternative a sua disposizione - il miglior rapporto qualità/prezzo.

In alternativa, si potrebbe ipotizzare una segmentazione delle aree di parcheggio comunali attualmente gestite dalla TPM e prevedere l'affidamento a più soggetti affidatari, onde stimolare una concorrenza comparativa tra i diversi gestori.

In tale ipotesi, occorrerebbe tuttavia valutare attentamente le possibili diseconomie derivanti dall'aumento di costi di transazione e di coordinamento tra una pluralità di piccoli gestori del servizio.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, la modalità scelta dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio consentirà comunque al Comune di avvalersi di una modalità competitiva alternativa alla gara per l'affidamento del servizio, modalità compatibile con il Decreto e che trova il suo fondamento nella consolidata giurisprudenza comunitaria sulle partnership pubblico-private.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*